



CITTA' DI CASALE MONFERRATO
SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO PER
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**
APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 60 DEL 19/12/2011

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Capo II - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 - Termine del procedimento

Art. 5 - Termine iniziale

Art. 6 - Termine finale

Art. 7 - Computo del termine

Art. 8 - Interruzione e sospensione del termine

Art. 9 - Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento

Capo III RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 - Individuazione del responsabile del procedimento

Art. 11 - Compiti del responsabile del procedimento

Capo IV - FASI DEL PROCEDIMENTO

Sez. I - Fase dell'iniziativa

Art. 12 - Procedimenti d'ufficio e ad iniziativa di parte

Sez. II - Fase istruttoria e partecipazione

Art. 13 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Art. 14 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Art. 15 - Intervento nel procedimento

Art. 16 - Diritti dei partecipanti al procedimento

Art. 17 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art. 18 - Accordi con gli interessati

Art. 19 - Casi di esclusione dall'applicazione delle norme sulla partecipazione

Sez. III - Fase decisoria

Art. 20 - Adozione del provvedimento

Capo V - SEMPLIFICAZIONE

Art. 21 - Principi e criteri

Art. 22 - Conferenza di servizi e Dichiarazione di inizio attività Scia - Rinvio

Art. 23 - Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti esterni

Art. 24 - Silenzio assenso

Art. 25 - Controlli

Capo VI - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26 - Motivazione del provvedimento

Art. 27 - Efficacia e invalidità del provvedimento. Rinvio

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Casale Monferrato ed il regime di efficacia e validità dei provvedimenti amministrativi.
2. Il Comune di Casale Monferrato, nell'esercizio dell'attività amministrativa diretta dai principi del proprio Statuto, dell'ordinamento nazionale e comunitario, persegue criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza favorendo la massima partecipazione dei cittadini.
Attua i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità ed impronta la propria attività alla semplificazione ed alla chiara individuazione delle responsabilità degli organi e degli uffici.
3. I procedimenti non possono essere aggravati e non possono essere richiesti pareri, autorizzazioni, nulla osta, o atti comunque denominati che non siano espressamente previsti dalle norme che disciplinano il procedimento o da specifiche norme di settore. Qualora se ne presenti l'oggettiva necessità, la relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata.
4. Gli stessi principi e disposizioni trovano applicazione quando l'intervento e la fattiva cooperazione in sede amministrativa del comune di Casale Monferrato siano richiesti da altri Enti pubblici ovvero da soggetti ad essi assimilati.
5. I soggetti privati preposti all'esercizio dell'attività amministrativa per conto del Comune devono assicurare il rispetto dei criteri e dei principi di cui ai comma precedenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Comune: l'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato;
 - b) procedimento amministrativo: la sequenza di atti e operazioni, anche se imputati a organi e soggetti diversi, tra loro connessi e finalizzati all'emanazione di un provvedimento;
 - c) sub-procedimento amministrativo: la fase procedimentale avente le seguenti tre caratteristiche:
 - particolare complessità, rilevanza e autonomia rispetto al procedimento principale;
 - deve essere svolta nell'ambito di un procedimento, anche in via eventuale, ma ai sensi di una norma di legge o di regolamento, non per semplice scelta organizzativa;
 - si conclude con un atto amministrativo.
 - d) fase dell'iniziativa: la fase di avvio del procedimento rispetto ad un'istanza o ad un'attività avviata d'ufficio;

- e) fase istruttoria: la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'assunzione della decisione finale;
- f) fase decisoria: la fase del procedimento in cui si assume la decisione finale da parte degli organi politici e gestionali del Comune;
- g) provvedimento amministrativo: la dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio assunta nell'esercizio di un potere amministrativo, dotata di autoritarietà e a volte di esecutorietà, da parte di un'autorità amministrativa, intesa a produrre determinati effetti giuridici in capo a soggetti terzi rispetto all'autorità medesima.

Art. 3 **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi del Comune non diversamente disciplinati con specifici regolamenti dell'ente.
2. Salvo diversa previsione normativa, non rientrano nella disciplina dettata dal presente regolamento gli atti amministrativi non provvedimentali quali, ad esempio, gli atti di conoscenza (pubblicazione, notificazione, documentazione, certificazione, legalizzazione, autenticazione), gli atti di giudizio, nonché in generale, gli atti di natura non autoritativa, adottati dall'amministrazione secondo le norme di diritto privato.
3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere adottati nel minor tempo possibile e comunque non oltre **30 (trenta)** giorni dalla data di presentazione delle relative istanze, salvo i casi diversamente disciplinati.

Capo II **TERMINE DEL PROCEDIMENTO**

Art. 4 **Termine del procedimento**

1. I termini dei procedimenti di competenza del Comune, ove non già previsti da specifiche disposizioni normative, sono individuati con atto della Giunta Comunale, su proposta dei Dirigenti competenti per materia e del Comitato di Direzione. Essi sono pubblicati nel sito internet del Comune al fine di costituire una banca dati accessibile.
2. I procedimenti amministrativi e i relativi termini sono sottoposti a revisione, integrazione e modifica periodica, su proposta dei Dirigenti competenti per materia, in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa. La Segreteria Generale è incaricata di monitorare l'attività di aggiornamento dei procedimenti, di dare impulso alla stessa, coordinando gli adempimenti relativi.
3. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali e archeologici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui all'art. 2, della legge 241/90.

Art. 5
Termine iniziale

1. La data dalla quale decorre il termine del procedimento deve essere dotata di certezza giuridica, così come previsto dalla normativa vigente anche con riferimento alla trasmissione informatica dei documenti.
2. Per i procedimenti conseguenti ad istanza di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza, risultante dall'acquisizione della stessa al registro di protocollo del Comune o da altra data certa, come previsto dalla normativa vigente anche con riferimento alla trasmissione informatica dei documenti.
3. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data del primo documento, dal quale risulti che il Responsabile del procedimento ha avuto notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
4. Le istanze inviate per via telematica sono valide in presenza dei requisiti di certificazione richiesti dalla normativa di settore. In tali casi il documento informatico si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore. L'invio può avvenire o tramite casella di posta elettronica certificata (pec) o tramite analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

Art. 6
Termine finale

1. Il termine di conclusione deve considerarsi quale periodo di tempo massimo, comprendente anche le fasi intermedie, interne al Comune, necessarie per il completamento dell'istruttoria.
2. Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di Amministrazioni diverse il termine finale si intende comprensivo dei tempi necessari per l'espletamento delle fasi stesse, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.7.
3. Il Responsabile del procedimento assume ogni iniziativa per sollecitare le Amministrazioni interessate ed in ogni caso per garantire l'osservanza del termine finale. Qualora l'inattività o il ritardo di altra Amministrazione determinino l'impossibilità di rispettare il termine finale, il Responsabile del procedimento ne dà notizia agli interessati, con le stesse forme previste per la comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché all'organo competente all'adozione del provvedimento finale e all'Amministrazione inadempiente.

Art. 7
Computo del termine

1. Se il termine scade il giorno festivo o di chiusura degli uffici comunali, questo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

2. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. I termini di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere prorogati, eccezionalmente, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello originario, per sopravvenute esigenze istruttorie o per cause di forza maggiore, con atto scritto e motivato dell'organo competente all'adozione del provvedimento finale, comunicato agli interessati. In ogni caso il termine finale del procedimento, anche prorogato, non può superare i 180 giorni.

Art. 8

Interruzione e sospensione del termine

1. L'interruzione del procedimento può essere effettuata per una sola volta e comporta il riavvio del procedimento, con decorrenza del termine sin dall'inizio, quando nei tempi stabiliti dall'Amministrazione si proceda alla regolarizzazione dell'istanza.
2. Causano interruzione dei termini, i seguenti atti:
 - a) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente regolamento;
 - b) la rappresentazione di esigenze istruttorie, formulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere o una valutazione tecnica, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
 - c) la presentazione di istanza irregolare o incompleta, ai sensi dell'art.12 comma 2 del presente regolamento
3. Al di fuori dell'ipotesi di acquisizione obbligatoria di pareri e valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui all'art. 23 del presente regolamento, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Quando si verifica una delle ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa.
4. Causano sospensione dei termini, i seguenti atti o fatti:
 - a) acquisizione d'informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni. La sospensione può avvenire, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.
 - b) richiesta di valutazioni tecniche ad enti o organi preposti prevista dalla legge o da regolamenti, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento. La sospensione può avvenire per novanta giorni o, in caso di decorrenza, per l'ulteriore termine necessario per rivolgersi ad altri enti od organi; restano in ogni caso salvi i diversi termini stabiliti da norme speciali.

- c) la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e seguenti della Legge 241/90 per il termine massimo di novanta giorni o per il termine compatibile con il procedimento, da determinarsi nella prima riunione della conferenza di servizi.
5. Sono fatte salve ulteriori ipotesi di interruzione o di sospensione previste da altre disposizioni normative che disciplinano i singoli procedimenti da indicare specificatamente.

Art. 9

Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento

1. In base alla normativa vigente, l'ente è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Capo III

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

Individuazione del responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono individuati, per ciascun tipo di procedimento, nei Dirigenti responsabili dei Settori. I Dirigenti possono nominare Responsabile del procedimento altro dipendente in grado di assumere la piena responsabilità, in relazione alla qualifica posseduta, alla complessità del procedimento stesso, alle specifiche conoscenze e competenze professionali ed alla natura degli interessi coinvolti. Possono altresì delegare lo svolgimento di singole fasi del procedimento, così come la firma di singoli atti, ad altri dipendenti del loro settore, mantenendo peraltro in capo a sé la piena imputabilità del loro operato. L'adozione del provvedimento finale può essere attribuita esclusivamente a dipendenti che siano titolari di posizione organizzativa e risultino delegati a rappresentare l'ente all'esterno.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del procedimento il Dirigente.
3. Resta fermo quanto previsto in materia di appalti pubblici dall'art.10 D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione.
4. Per i procedimenti che coinvolgono più unità organizzative, l'individuazione del responsabile del procedimento è in capo al settore competente all'emanazione dell'atto finale, secondo previsione di legge, di regolamento o di atti organizzativi.
5. Nel caso di cui al comma 1, il responsabile che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la

responsabilità procedimentale complessiva, dal momento propulsivo a quello conclusivo. Egli provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 11

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90 provvedendo fra l'altro:
 - a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;
 - b) ad accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e ad adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria acquisendo, ove occorra, anche pareri e valutazioni tecniche;
 - c) ad accertare d'ufficio gli stati e le qualità che il Comune è tenuto a certificare ed a richiedere il rilascio di dichiarazioni ed autocertificazioni nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;
 - d) ad esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - e) a proporre l'indizione o, avendone la competenza, ad indire le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 241/90;
 - f) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;
 - g) ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione;
 - h) ad esercitare ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
 - i) a svolgere, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo all'autocertificazione e agli accertamenti d'ufficio.
2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento stesso.
3. Il responsabile del procedimento risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento del procedimento, nonché della regolarità e legittimità del provvedimento finale, laddove abbia la competenza all'adozione dello stesso. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento, ove diverso dal responsabile del procedimento, risponde in solido con quest'ultimo del corretto espletamento dei compiti

di cui al comma 1, nell'ambito della funzione generale di vigilanza sul buon andamento dell'attività amministrativa.

Capo IV
FASI DEL PROCEDIMENTO
Sez. I
FASE DELL'INIZIATIVA

Art. 12
Procedimenti d'ufficio e ad iniziativa di parte

1. L'avvio del procedimento può essere d'ufficio o su richiesta di parte.
I procedimenti d'ufficio sono attivati su iniziativa degli organi dell'Amministrazione comunale competenti per attribuzione di legge, statuto, regolamenti o altri atti del Comune.
2. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni normative o da atti dell'amministrazione che non consentono la regolarizzazione, ove la domanda sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione interrompe i termini del procedimento, comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed il termine (comunque non superiore a giorni trenta) per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta, con l'avvertenza che in caso di mancata regolarizzazione il procedimento sarà archiviato.
4. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, resta salva per gli interessati la facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive e, per il responsabile del procedimento, il dovere di procedere ad accertamenti d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 241/90.

Sez. II
FASE ISTRUTTORIA E PARTECIPAZIONE

Art. 13
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dà comunicazione dell'avvio dello stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata tempestivamente, e comunque entro **15 (quindici) gg.** dall'avvio del procedimento.
3. Il Comune può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al presente articolo, qualora ricorrano ragioni di tutela dell'interesse generale.

Art. 14

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. I soggetti di cui al comma 1, dell'articolo precedente, sono informati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale trasmessa con posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o in subordine con altri mezzi idonei, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La comunicazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 241/90 e in particolare:
 - a) l'Amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) l'Ufficio competente ed il Responsabile del procedimento;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria esperibili in caso di inerzia o inadempienza dell'amministrazione;
 - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
 - g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
3. Qualora per il numero o l'incertezza degli aventi titolo la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, in assenza di norme di legge o regolamentari specifiche, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, dando comunicazione degli elementi di cui al precedente comma 2, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione di apposito atto all'Albo pretorio on line o mediante altre eventuali forme idonee di pubblicità.
4. Le variazioni negli elementi di cui al precedente comma 2, inclusa l'eventuale sostituzione del responsabile del procedimento, intervenute nel corso della fase istruttoria, devono essere rese note tempestivamente agli interessati.
5. La comunicazione, di cui al presente articolo, viene effettuata anche per i procedimenti ad iniziativa di parte ed è altresì obbligatoria nei casi di revoca, annullamento d'ufficio e sospensione dell'efficacia del provvedimento.
6. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente responsabile, il quale è tenuto nel termine di 15 (quindici) giorni a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento dei privati nel procedimento.

Art. 15

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con le modalità

indicate nel successivo articolo 16, previa istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, cui possono essere allegati eventuali memorie o documenti.

2. Il responsabile del procedimento dovrà valutare la legittimazione ad intervenire di tali soggetti, anche tenendo conto della pertinenza dell'oggetto rispetto ai fini perseguiti e della specificità dell'intervento in opposizione.

Art. 16

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 13 e quelli di cui all'art.15, nel rispetto del presente regolamento, hanno il diritto di:
 - a) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/90;
 - b) presentare memorie e documenti.
2. Per "memorie" si intendono scritti difensivi o contenenti osservazioni che i soggetti intervenienti nel procedimento presentano per sostenere le proprie ragioni. I "documenti amministrativi" sono definiti dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge 241/90.
3. La richiesta di partecipazione di cui al comma 1 di cui all'art. 15, è inoltrata al responsabile del procedimento, che ne valuta l'ammissibilità e ne decide i termini, dando la relativa comunicazione motivata agli interessati.
4. Quando risulti necessario e previa eventuale richiesta di audizione, i soggetti di cui all'art. 13 e, se noti, quelli di cui all'art. 15 del presente regolamento, possono essere invitati dal responsabile del procedimento presso il suo ufficio, per fornire chiarimenti ed informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.
5. Previa richiesta espressa e autorizzazione del responsabile del procedimento, gli interessati possono assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle indagini tecniche ed alle ispezioni volte a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.
6. Restano ferme le disposizioni normative specifiche che prevedono forme diverse di partecipazione.

Art. 17

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 18 **Accordi con gli interessati**

1. Salvo che nelle ipotesi di atti vincolati, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il responsabile o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, può stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione di tali accordi, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invitare il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale quando decida di concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento stesso, definisce preventivamente, con proprio atto, le motivazioni che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di massima del medesimo.
4. Qualora le motivazioni e le ragioni di opportunità che consentono la stipula di un accordo procedimentale nonché il contenuto di massima del medesimo siano comuni ed omogenei ad uno o più procedimenti inerenti la medesima materia, l'organo competente può adottare uno schema generale e preventivo di accordo, in base al quale sarà possibile addivenire alla stipula diretta dell'accordo adatto al procedimento specifico.
5. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
6. Nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il Comune recede unilateralmente dall'accordo, corrispondendo all'interessato un indennizzo in relazione agli eventuali provati pregiudizi verificatisi in danno del privato.
7. Gli schemi di accordo sono predisposti dal responsabile del procedimento e gli accordi sono sottoscritti dall'organo competente all'adozione del provvedimento.

Art. 19 **Casi di esclusione dall'applicazione delle norme sulla partecipazione**

1. In applicazione dell'art. 13 della legge 241/90, le disposizioni della presente sezione relative alla partecipazione non si applicano nei confronti dell'attività del Comune diretta alla emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione:
 - a) atti normativi, quali lo statuto, i regolamenti, le ordinanze normative;
 - b) atti amministrativi generali, quali bandi di concorso e di gara;
 - c) atti di pianificazione e programmazione;
 - d) procedimenti tributari.

Sez. III FASE DECISORIA

Art. 20 Adozione del provvedimento

1. Completate le fasi previste dai precedenti articoli, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, se di sua competenza, ovvero trasmette gli atti agli organi di governo.

Capo V SEMPLIFICAZIONE

Art. 21 Principi e criteri

1. Il Comune adotta le seguenti misure generali di semplificazione:
 - a) l'acquisizione d'ufficio degli atti, dei documenti e delle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni, anche attraverso sistemi di interconnessione telematica;
 - b) la piena applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia di autodichiarazioni rese dal cittadino in sostituzione di certificazioni o di atti di notorietà, anche rendendo disponibili gli appositi moduli;
 - c) la definizione e la messa a disposizione da parte di ciascuna Unità Organizzativa e attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico ed il sito web, dell'elenco della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto.
 - d) la diffusione delle modalità indicate e descritte attraverso le procedure di sportello unico, al fine di pervenire alla riunificazione in un unico procedimento dei diversi procedimenti che afferiscono ad un unico oggetto od interesse ed alla relativa attribuzione della responsabilità dello stesso in capo ad un unico soggetto;
 - e) la comunicazione tra gli uffici della medesima Amministrazione, con le diverse Amministrazioni e con i cittadini, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti

della tecnologia digitale, quali il documento informatico, la firma digitale, la carta di identità elettronica, la carta dei servizi, la posta elettronica tradizionale e certificata;

- f) lo sviluppo di sistemi informativi ed informatici funzionali agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione ed interoperatività fissati dall'Amministrazione;
- g) l'utilizzo dell'istituto della conferenza di servizi quale regola dello svolgimento procedimentale, anche con riferimento alle ipotesi in cui la valutazione dell'interesse pubblico debba svolgersi esclusivamente tra unità organizzative (Uffici, strutture organizzative, centri di imputazione di competenze) del Comune;
- h) la stipulazione di accordi tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.15 della L.241/90.

3. Il Comune, comunque, attraverso i propri atti normativi ed organizzativi adegua le disposizioni in materia di semplificazione al progresso tecnologico e normativo, tenendone conto ai fini della integrazione delle disposizioni e dei principi indicati ai precedenti commi.

Art.22

Conferenza di servizi e Dichiarazione di inizio attività Scia – rinvio

- 1.. Per quanto concerne la Conferenza di Servizi e la Dichiarazione di inizio attività Scia si applicano le disposizioni del Capo IV della legge 241/90.

Art. 23

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti esterni

1. Ove occorra obbligatoriamente il parere degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di decorrenza del termine di **20 gg.** stabilito dall'art. 16, comma 1, della legge 241/90, senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dalla acquisizione del suddetto parere. Il responsabile, qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, lo comunica agli interessati e il termine del procedimento rimane sospeso per un periodo che non può comunque essere superiore a venti giorni.
2. Qualora siano richiesti pareri facoltativi agli organi consultivi, gli stessi sono tenuti a comunicare alle amministrazioni richiedenti il termine entro il quale il parere sarà reso. Tale termine non può essere comunque superiore a **20 gg.** In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile procede indipendentemente dall'acquisizione del suddetto parere.
3. I pareri di cui ai precedenti commi 1e 2 possono essere acquisiti con mezzi telematici.
4. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui ai commi 1 e 2.

5. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini previsti dalla disposizione stessa o in mancanza, nel termine di cui all'art. 17, comma 1, della legge 241/90, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, e partecipare agli interessati l'intervenuta richiesta.
6. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui ai commi 1, 2 e 5 possono essere interrotti per una sola volta e il parere o la valutazione tecnica devono essere resi definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i pareri e le valutazioni tecniche debbano essere prodotti da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini. In tali casi, l'Amministrazione può, al fine di garantire il rispetto dei termini, stipulare accordi quadro o protocolli di intesa con le Amministrazioni o con gli uffici preposte/i. Con tali accordi o protocolli si definiscono i presupposti generali in presenza dei quali all'Amministrazione comunale è consentito ritenere come acquisito il parere o la valutazione favorevole sul singolo procedimento.
8. Restano in ogni caso fermi i termini diversi derivanti da normative di settore.
9. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche ha luogo a cura del responsabile del procedimento con l'osservanza del termine finale del procedimento stesso.
10. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione obbligatoria, di competenza di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli stessi da parte del Comune.
11. È compito del responsabile del procedimento comunicare ai soggetti interessati dal provvedimento finale e a coloro per i quali è necessario l'intervento, la sospensione del procedimento e l'indicazione dell'Amministrazione esterna presso cui si svolge l'ulteriore fase del procedimento.

Art. 24

Silenzio assenso

1. Fatti salvi i casi di dichiarazione di inizio di attività, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti o, in difetto, dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui sopra, il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi.

2. Ai fini del perfezionamento dell'assenso, la domanda di cui al comma precedente deve contenere la descrizione dell'attività e tutti gli elementi essenziali per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività stessa.
3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, ove accerti la loro mancanza o non rispondenza, comunica tempestivamente all'interessato il provvedimento di diniego, indicandone i motivi.
5. Nel caso in cui l'atto di assenso si sia illegittimamente formato, il responsabile del procedimento provvede:
 - a) ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l'interessato può sanare i vizi dell'attività e conformarsi alla normativa vigente;
 - b) a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
6. Nei casi di silenzio illegittimamente formatosi il Comune può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, ovvero i provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/90.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute, la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza e negli altri casi individuati dalla normativa vigente che escludano il silenzio assenso.
8. Trovano comunque applicazione, nella fase antecedente la formazione del silenzio, gli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento in ordine al computo del termine, alla interruzione e sospensione, l'art. 23 in ordine ai pareri e alle valutazioni tecniche, nonché l'art. 17 in ordine alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Art. 25 **Controlli**

1. Il responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli, anche a campione, nella misura stabilita dalle discipline di settore e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. Il responsabile del procedimento provvede a rendere note le misure organizzative adottate e le modalità con cui vengono effettuati i controlli.
2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via telematica, gli archivi comunali e delle altre Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da queste custoditi.

3. Salvo le ipotesi in cui vengano riscontrati estremi di reato o salvo diversa disposizione contenuta in atti normativi o in provvedimenti dell'Amministrazione, qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la conclusione negativa del procedimento, nonché l'applicazione delle sanzioni e decadenze previste dalla normativa vigente.

Capo VI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26 Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

Art. 27 Efficacia e invalidità del provvedimento. Rinvio

1. Per quanto concerne l'efficacia, l'esecutorietà, l'esecutività, la sospensione e l'invalidità del provvedimento amministrativo si applicano le disposizioni del Capo IV bis della legge 241/90.

Legge - 07/08/1990 , n. 241

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI)^{(1) (2) (3)}.

CAPO I

PRINCIPI

Art.2

Conclusione del procedimento (1) (2) (3)

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni (4).
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (5) (6) (12).
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione (7) (8).
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza (9).
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo (10).
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (11).

(1) Articolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), e dall'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall' articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303.

(3) Per l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e il D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246.

(4) A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la disposizione di cui al presente comma, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

(5) A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli atti o i provvedimenti di cui al presente comma, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

(6) Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147.

(7) A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli atti o i provvedimenti di cui al presente comma, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

(8) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109.

(9) A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli atti o i provvedimenti di cui al presente comma, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

(10) Comma sostituito dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 .

(11) Per l'attuazione del presente articolo vedi DPCM 22 dicembre 2010, n. 271.

(12) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n.178.

Art.8

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (1)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (2);

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (2);

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Lettera inserita dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.11

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (2) .

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (3).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
- 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma I, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (4) .
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (5)

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3-quinquies del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273.

(4) Comma inserito dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

Art.13

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (1)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (2).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

.....

Art.14

Conferenza di servizi (1) (2)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi (3).
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (4) .
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. (5).
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la

conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (6) .

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (7) (8).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Articolo modificato dall'articolo 2, commi 12, 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall'articolo 3 bis, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163; dall'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(4) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(6) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lett. d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(8) Vedi, anche, l'articolo 1, comma 265, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

Art.14 bis

Conferenza di servizi preliminare (1) (2)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (3) .

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (4).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater , comma 3 (5) .

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (6).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Comma inserito dall'articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(6) Vedi l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

Lavori della conferenza di servizi (1) (2)

Art. 14-ter.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (3) .

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (4).

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni , o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. (5) .

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (6).

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (7).

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8).

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (15).

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far

eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (9).

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (16).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (10).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (11) .

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità , alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, [paesaggistico-territoriale] il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (12).

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (13) .]

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (14).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Comma anteposto dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

(5) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(6) Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69

(7) Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69

(8) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(9) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'articolo 49, comma 2, lettera b-bis) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(10) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(11) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera d) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(12) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(13) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lett. h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente soppresso dall'articolo 49, comma 2, lettera bf) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78..

(14) Vedi l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

(15) Comma inserito dall'articolo 49, comma 2, lettera b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(16) Comma inserito dall'articolo 49, comma 2, lettera c) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (1) (2)

Art. 14-quater.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall' articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (3).

[2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.] (4)

3. Al di fuori dei casi di cui all' articolo 117, ottavo comma, della Costituzione , e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell' articolo 120 della Costituzione , e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate (5) (6).

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (7).

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.] (8)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (9).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Comma modificato dall' articolo 49, comma 3, lettera a) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

(4) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Gli originari commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati inseriti dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, norma dell'articolo 49, comma 3, lettera b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati sostituiti dal presente comma 3.

(6) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(7) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(8) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(9) Vedi l' articolo 1 dell'O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

Art.14 quinquies

Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all' articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

(1) Articolo inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.15

Accordi fra pubbliche amministrazioni (1)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 (2).

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 .

Art.16

Attività consultiva (1)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art.17

Valutazioni tecniche (1)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza

dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lett. v), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

.....

Art.18

Autocertificazione (1)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

[Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.]

(2)

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (3).

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lett. z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157, che ha soppresso il periodo ora posto tra parentesi quadre.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Art.19

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (1) (2) (3)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della

modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione (4).

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (5).

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (6).

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (7).

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 (8).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali (9).

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (10).

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Il presente articolo è stato modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sostituito dall'articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'articolo 21, comma 1, lett. aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e da ultimo sostituito dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(3) Per l'interpretazione delle disposizioni del presente articolo vedi l'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(5) A norma dell' articolo 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e' ridotto a 15 giorni.

(6) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(7) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.

(8) Per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo vedi l'articolo 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(10) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Silenzi assenso (1) (2) (3)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (4).

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (5)

(1) Articolo modificato dall'articolo 21, comma 1, lett. bb), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80.

(2) Per la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 vedi l'articolo 3, comma 6 sexies del medesimo decreto-legge.

(3) A norma dell'articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, sono esclusi i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(4) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69

(5) Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 2, comma 1-sexies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2011, n. 104.

Art.21

Disposizioni sanzionatorie (1)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (2) .

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lett. cc), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 6-nonies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80.

CAPO IV-BIS

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (1)

(1) Capo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 bis

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (1)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 ter

Esecutorietà (1)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 quater

Efficacia ed esecutività del provvedimento (1)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 quinquies

Revoca del provvedimento (1)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]
(2)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno

emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico (3).

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 8-duodevices, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40. Vedi, anche il comma 8-undevices.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art.21 sexies

Recesso dai contratti (1)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 septies

Nullità del provvedimento (1)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

Art.21 octies

Annullabilità del provvedimento (1)

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.21 nonies

Annullamento d'ufficio (1)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Art.22

Definizioni e principi in materia di accesso (1)

1. Ai fini del presente capo si intende:

.....

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.24

Esclusione dal diritto di accesso (1)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (2).

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini

previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (3).

(1) Articolo modificato dall'articolo 22, comma 1, lett. b), della legge 13 febbraio 2001, n. 45; dall'articolo 176, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima legge.

(2) Per il regolamento recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143.

(3) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Comunicato 24 aprile 2008.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (1).

(1) Vedi anche la legge 29 marzo 1983, n. 93.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI (2) (3) (4).
